

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29227 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 09/07/2026

- -
- -

SENTENZA

sul ricorso di Interedil Group S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Tiziano Salvatore Ceravolo,
avverso l'ordinanza in data 22/04/2026 del Tribunale del riesame di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 24 marzo 2026 dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli e avente a oggetto il saldo del conto corrente intestato alla Interedil Group S.r.l., rappresentata da Tiziano Salvatore Ceravolo, nella misura di euro 290.123,01, somma ritenuta, in realtà, nella disponibilità di Ceravolo Mario, indagato, in concorso con altri, per vari reati tributari.

2. La ricorrente società, terza interessata, articola tre motivi di ricorso. Deduce, con il primo, la violazione di legge per motivazione apparente del decreto di sequestro preventivo, in difetto di un'autonoma valutazione del materiale

indiziario, siccome recava la stessa motivazione con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il precedente decreto di sequestro preventivo; con il secondo, l'insussistenza degli indici sintomatici tipici della società schermo; con il terzo, la violazione di legge per motivazione apparente e meramente congetturale del *periculum in mora*, fondata su un'automatica e indebita estensione al patrimonio dell'ente di profili di pericolosità soggettiva riferiti ad altro soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso, attinente alla motivazione del decreto di sequestro preventivo, è inconsistente.

La ricorrente, premesso che il primo decreto di sequestro è stato annullato dal Tribunale del riesame per mancanza di motivazione del *periculum*, ha lamentato che il secondo decreto recava la trasposizione integrale della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, senza alcuna valutazione critica autonoma. Vi sarebbe stata, dunque, una "caduta circolare" della funzione di controllo perché il Tribunale del riesame avrebbe finito per controllare non il G.i.p., bensì sé stesso, in "una sorta di autoesame motivazionale che svuota di significato la funzione di garanzia tipica del gravame cautelare e che lede, nella sostanza, il principio del doppio grado di scrutinio giurisdizionale in materia cautelare reale".

Ritiene il Collegio che tali argomenti, pur suggestivi, non siano corretti. La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il provvedimento deve costituire, pur sempre, un tutto coerente e organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida argomentazione, ogni punto deve essere posto in relazione agli altri, ben potendo la ragione di una determinata statuizione risultare da punti diversi del provvedimento cui sia stato fatto richiamo, anche implicito (tra le più recenti, Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 – 02) e che è certamente legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del cosiddetto copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01). Ben è possibile poi che la *relatio* abbia a oggetto un provvedimento cautelare anche quando annullato (Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283394 – 01). Nulla osta, dunque, che abbia a oggetto anche il provvedimento di annullamento. Il discrimine è pur sempre costituito dalla valutazione critica autonoma del compendio indiziario. Nel caso in esame, certamente il G.i.p. ha

potuto tesaurizzare le considerazioni del Tribunale del riesame, ma le ha fatte proprie, confezionando una motivazione idonea a resistere a ulteriori censure.

2. Il punto nodale del ricorso è, tuttavia, quello della disponibilità del saldo attivo di conto corrente da parte di Mario Ceravolo che della Interedil è socio, tramite un'altra società, la Holding Capital S.r.l.

Sempre nel primo motivo di ricorso la difesa ha contestato che la delega a operare sul conto determinasse la disponibilità del conto e ha insistito sul ruolo della società come *general contractor* nelle costruzioni edili, sulla sua autonomia patrimoniale gestionale, sulla sua estraneità ai fatti, sulla destinazione del conto corrente al pagamento degli stipendi dei venticinque dipendenti, dei fornitori, dei consulenti, degli oneri tributari correnti, sull'assenza di qualsivoglia operazione bancaria in favore di Mario Ceravolo. Il criterio elaborato dalla giurisprudenza per stabilire se la delega bancaria sia elemento sufficiente o meno a dimostrare la piena disponibilità del saldo del conto corrente da parte dell'indagato attiene alle caratteristiche della stessa delega. La delega è ritenuta sufficiente quando non soffra limitazioni (Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01). Altrimenti, sono necessari ulteriori elementi di fatto a fondamento del giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro, Rv. 284548-01) o specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevole probabilità, che l'indagato, in virtù della delega a operare su di esso, abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario delle somme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell'ente (tra le più recenti, Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, Immobil Mec S.r.l., Rv. 283824 - 01). Di qui la necessaria verifica della configurazione della Interedil come "società-schermo", oggetto del secondo motivo di ricorso.

La ricorrente, dopo aver richiamato i principi generali in materia, ha preso posizione sui vari punti dell'ordinanza, osservando, con riferimento al primo, che la coincidenza della sua sede operativa con quella della altre società, SRS Group S.r.l. e System Way Logistic S.r.l. era irrilevante perché lo stabile era di proprietà della stessa Interedil; con riferimento al secondo, che la migrazione di due dipendenti da lei ad altre società del gruppo era stata fisiologica; con riferimento al terzo, che Mario Ceravolo deteneva una posizione di minoranza nella misura di un terzo, tramite la Holding Capital S.r.l.; con riferimento al quarto, che la presenza di questi in occasione della perquisizione degli uffici operativi della System Way Logistic S.r.l. e della SRS Group S.r.l. era irrilevante ed era dipesa dall'essere fratello del legale rappresentante della Interedil; con riferimento al quinto, che la presenza nella memoria dei computer dei locali di dati riconducibili anche alla Interedil era irrilevante, dal momento che era normale che i dispositivi

informatici all'interno di un edificio condiviso contenevano dati riferiti a più società né nell'ordinanza era stato precisato in cosa consistevano questi dati né era stato specificato se rivelavano una qualsivoglia operazione patrimoniale a beneficio di Mario Ceravolo; con riferimento al sesto, che l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'Erario per euro 715.913,78 non integrava alcuna ipotesi di commistione patrimoniale, ma costituiva un elemento sintomatico dell'insolvenza; con riferimento al settimo, che la coincidenza temporale tra l'avvio dell'attività imprenditoriale della Interedil che, costituita nel 1992, aveva intensificato la sua attività a partire dal dicembre 2021 nel settore edile, distinto da quello della grande distribuzione alimentare dalla SRS Group, e il progressivo abbandono di questa erano privi di valenza indiziaria sotto il profilo della commistione patrimoniale. In altri termini, secondo la difesa era emerso il quadro di una società autonoma e operativa che condivideva con altre società del cosiddetto cartello "Ceravolo" alcuni dati accessori come la sede operativa, i dipendenti, la partecipazione minoritaria del Ceravolo, i dati o i sistemi informatici, ma non vi era stato un trasferimento patrimoniale verso Ceravolo, non vi era stato un atto di disposizione per finalità estranee all'oggetto sociale, non vi era stato il rilascio di indebite garanzie a favore del Ceravolo. Inoltre, la società era dotata di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di un organismo di vigilanza.

Le deduzioni non tengono conto del fatto che l'ordinanza impugnata ha offerto una lettura non atomizzata, come ha proposto la ricorrente, ma complessiva e ragionata di tutti gli elementi a disposizione e che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e *amplius* con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).

Il Tribunale del riesame ha dimostrato la commistione delle società del gruppo dietro la regia di Mario Cervaolo e ha indicato come ulteriormente decisivo un dato non confutato dalla ricorrente e cioè che la stessa Banca del Fucino aveva comunicato alla Guardia di finanza che l'indagato era "il titolare effettivo" del conto corrente, il cui saldo era stato sequestrato per equivalente, nonché "il delegato" a operare sullo stesso, a riprova del suo ruolo di *dominus*.

3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del *periculum in mora*, è inammissibile perché formulato da un soggetto non legittimato. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01, hanno precisato che il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Il principio di diritto, affermato per le misure di prevenzione, è estensibile al presente sequestro preventivo per identità di *ratio*. Peraltro, non può non evidenziarsi che il Tribunale del riesame ha comunque motivato anche il *periculum* specificando le varie attività distrattive delle società del gruppo con movimenti sui conti esteri per cui Cervaolo non avrebbe esitato a svuotare il conto, una volta scoperta l'utilizzazione della Interedil come società schermo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 9 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Aldo Aceto